

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/CGF

(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 187/CGF – RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2011**

2° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentanti A.I.A.: Dr. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

5) RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. BENIGNI ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.;**
- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. COLLINA MASSIMO, CONSULENTE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3000/359PF10-11SP/BLP DEL 18.11.2010 - PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO IV, LETT. A), PUNTO 2) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 6.12.2010)**

La CO.VI.SO.C segnalava alla Procura Federale con nota del 2.11.2010, n. 3349.04/GC/AR, alcune violazioni commesse dalla società Ascoli inerenti alla partecipazione ai campionati professionistici 2010/2011.

La Procura Federale, preso atto di quanto rappresentato dalla CO.VI.SO.C, deferiva con atto del 18.11.2010 alla Commissione Disciplinare Nazionale la società Ascoli ai sensi dell'art. 1, comma 1, C.G.S. nonché l'amministratore unico e legale rappresentante della società stessa, Benigni Roberto ed il signor Collina Massimo consulente amministrativo e legale rappresentante della società Ascoli, ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), par. IV), lett. a), punto 2) del Com. Uff. del 25.2.2010 n. 117/A..

Gli incolpati non avrebbero documentato entro il termine del 18.10.2010 il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di Aprile, Maggio e Giugno 2010.

La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 36 del 6.12.2010) inibiva per mesi 6 i Sig.ri Benigni e Collina e comminava 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, alla società Ascoli.

Gli interessati e la società proponevano impugnazione contestando, con articolate argomentazioni, le conclusioni cui era giunta la Commissione Disciplinare Nazionale, evidenziando come la punizione, sia dei Dirigenti sia della società, fosse eccessiva e spropositata, anche alla luce di specifico precedente della Corte di Giustizia, e che il criterio del cumulo materiale adottato era erroneo e mortificava il carattere interpretativo e valutativo degli Organi Giudicanti.

Veniva rilevato poi che alcuni degli inadempimenti contestati erano indissolubilmente ed imprescindibilmente connessi tra loro, anche in considerazione della difficile situazione economica dovuta ad una difficoltà finanziaria della società in considerazione altresì delle difficoltà di riscossione dei propri crediti, evidenziava altresì come per fatti sostanzialmente analoghi - sempre riferiti a violazioni connesse agli adempimenti previsti dal Com. Uff. n. 117/A - la società Ascoli ed i suoi rappresentanti erano già stati sanzionati, e quindi anche in applicazione del criterio di giustizia sostanziale non poteva essere applicata alcuna ulteriore sanzione.

In sostanza tutte le violazioni erano teleologicamente legate e tali da dover essere considerate in un unico contesto.

Ancora, secondo parte ricorrente, era erronea la sanzione a carico del Dott. Massimo Collina essendo egli estraneo all'Ordinamento Federale e non avendo egli alcun potere o incarico in relazione agli adempimenti connessi alle contestate violazioni.

Ritiene questa Corte il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento per questi

Risulta dagli atti che la CO.VI.SO.C. ha potuto accertare, senza ombra di dubbio, l'inosservanza da parte della società Ascoli degli adempimenti amministrativi-contabili sopra specificati entro i termini tassativamente previsti per ciascun adempimento.

A nulla rileva il fatto evidenziato dalla difesa che tutti gli adempimenti previsti dal Com. Uff. n. 117/A, sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla normativa federale.

Al riguardo, non può avere alcuna rilevanza la circostanza, invocata nell'impugnazione, che il ritardo fosse dovuto ad improvvisi ed imprevedibili motivi di carattere organizzativo ed economico, per altro indipendenti dalla volontà della società stessa, dovendosi anzi valutare il fatto che il massimo dirigente si fosse adoperato fattivamente per superare le anzidette difficoltà.

Al riguardo, osserva questa Corte che la perentorietà dei termini non ammette scusanti di sorta non essendo prevista la possibilità di una "sanatoria" che elida la portata della sanzione prevista in presenza di qualsivoglia supposta causa giustificatrice del ritardo.

Né, d'altra parte, può trovare accoglimento la tesi della difesa che tende a considerare come unica violazione quelle che al contrario sono state previste dalla normativa come diversi e singoli specifici adempimenti.

Trattasi, infatti, di fattispecie - ed adempimenti connessi - nettamente distinte e previste in diversi capi del più volte citato Com. Uff. n. 117/A; con la conseguenza che la violazione comporta sanzioni singole e differenti non essendo previsto nel sistema normativo né l'istituto della continuazione, né quello del concorso.

Infatti nell'ambito del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, ove è prevista, per le violazioni della specie, la sanzione per ognuna delle singole infrazioni di un punto di penalizzazione, si osserva che gli Organi di Giustizia Sportiva paiono essere sforniti di qualsivoglia discrezionalità in ordine alla gradazione delle sanzioni stesse, così come di contro previsto dall'art. 16, comma 1, C.G.S., in base al quale possono essere valutate determinate circostanze aggravanti e attenuanti.

A questo aggiungasi che le sanzioni di cui al citato Com. Uff. n. 117/A non prevedono nemmeno l'ipotesi di applicazione della continuazione ovvero del concorso, non essendo possibile così tenere conto nella comminazione dell'ipotesi fattuale sottoposta al vaglio degli Organi Giudicanti, i quali sono tenuti alla rigida applicazione del disposto contenuto nel comunicato medesimo senza margine di discrezionalità alcuna.

Per quel che riguarda poi la posizione del Dott. Collina lo stesso è stato espressamente delegato (cfr. atto del 21.1.2010 a firma del signor Benigni Roberto allo svolgimento di ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società Ascoli, avendo altresì egli sottoscritto in data 24.6.2010 la cd. clausola compromissoria ed avendo nella qualità sempre in seno all'Ascoli Calcio trasmesso le clausole compromissorie di appartenenti alla società.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL'U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MICHELE CONDÒ, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE U.S. LATINA CALCIO S.R.L.;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3363/276PF10-11/SP/GB DELL'1.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 15) E 16) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AI COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 E 71/A DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)**

Con procedimento dell'1.12.2010 la Procura Federale deferiva il signor Michele Condò, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società U.S. Latina Calcio S r.l. e per responsabilità diretta, per fatto ascrivibile al suo dirigente, la stessa società U.S. Latina Calcio, in quanto la stessa società “non ha depositato entro il termine del 27.8.2010, termine ultimo ai sensi del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, le attestazioni del settore tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento del medico responsabile e di almeno un operatore sanitario (punti 15 e 16, titolo III, dei Criteri Sportivi ed organizzativi)”.

Per tali ragioni la Procura Federale chiedeva venisse comminata al legale rappresentante della società l'inibizione per giorni 30 ed alla U.S. Latina Calcio S.r.l. la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nella ricorrente Stagione Sportiva .

Resistevano il signor Condò e la società U.S. Latina Calcio con memoria trasmessa, a mezzo fax, alla Commissione Disciplinare Nazionale in data 7.1.2011, contestando l'addebito.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 44/CDN, resa a seguito della riunione del 13.1.2011, ha accolto la tesi avanzata dalla Procura Federale nel suo deferimento ed in virtù di ciò ha condannato il signor Michele Condò alla sanzione dell'inibizione per 30 giorni e la società U.S. Latina Calcio S.r.l. alla penalizzazione di 2 punti in classifica per responsabilità diretta, ascrivibile all'operato del suo dirigente.

Avverso tale decisione hanno interposto gravame il signor Condò e la società U.S. Latina con ricorso del 24.1.2011, pervenuto alla segreteria della Corte di Giustizia Federale il giorno successivo, sottoscritto dall'Avv. Giovanni Fontana, basato su 4 motivi di doglianza.

Così radicatosi il contraddittorio la vertenza è stata chiamata innanzi alla Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, nell'adunanza del 23.2.2011 ed in quella sede hanno illustrato oralmente le loro tesi il rappresentante della Procura federale e l'Avv. Fontana per i ricorrenti.

La vertenza è stata trattenuta per la decisione.

Preliminare all'esame del reclamo è una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità e le funzioni stesse della Corte giudicante.

Invero, il Com. Uff. n. 117/A, del 25.5.2010, ha delineato un articolato sistema per l'accesso alle licenze nazionali relative al campionato in corso individuando la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano una licenza basata sui medesimi presupposti finalizzati alla realizzazione, da parte delle stesse, di una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti relativi ai criteri economico-finanziari, legali, infrastrutturali, nonché a quelli organizzativi e sportivi.

Distinte e puntuali disposizioni sono state emanate in riferimento all'osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione di adempimenti specifici e di un calendario relativo agli adempimenti stessi.

La scelta normativa di una struttura omogenea delle modalità di adempimento di ciascuno dei criteri è stata quella di considerare autonomamente ai singoli adempimenti sulla base dell'evidente presupposto della loro piena essenzialità e, conseguentemente, di considerare come

illecito disciplinare, autonomamente perseguibile, ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in riferimento ad ognuno degli adempimenti previsti dal comunicato in esame.

Venendo, quindi, all'analisi delle violazioni riscontrate nei confronti della U.S. Latina dalla Procura Federale, che hanno comportato le sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, di cui al Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011, occorre preliminarmente muovere dalla eccezione avanzata dalla difesa del Condò e del Latina durante la discussione orale del 23.2.2011 in virtù della quale l'Avv. Fontana lamentava il mancato preventivo visto del CONI sul comunicato federale n. 117/A del 25.5.2010 in quanto, a dire dalla difesa degli incolpati, detto Comunicato innovando le regole di iscrizione al campionato non poteva divenire operativo di effetti senza la preventiva autorizzazione del CONI.

L'eccezione è infondata e conseguentemente la stessa deve essere respinta.

Invero, non sussiste alcun potere di controllo del CONI sulla materia organizzativa interna delle singole Federazioni, del resto il comunicato in parola, come ricordato in precedenza era stato dettato per fornire l'elenco omogeneo degli adempimenti che le società che si iscrivono ai campionati professionisti debbono porre in essere ed attiene alla piena autonomia della federazione.

Sgombrato il campo da questa eccezione preliminare occorre, ora, entrare nel merito delle vicende prendendo le mosse dal deferimento della Procura Federale che, come rilevato in narrativa, lamentava il mancato tempestivo deposito della certificazione relativa al tesseramento del medico sportivo ed a quello di un operatore sanitario.

Occorre, al riguardo (sulla base di quanto rilevato nelle difese della società Latina) ricordare come l'U.S. Latina Calcio sia stata "ripescata" ed ammessa a disputare il campionato di seconda divisione della Lega Professionisti solo il 5.8.2010, mentre in precedenza la società era già in regola con tutti gli adempimenti relativi all'iscrizione al campionato di Serie D ed aveva già provveduto al tesseramento del medico sportivo il dott. Pietro Monachino, che - come risulta dalla lettera dell'11.6.2010 della sezione medica del settore tecnico federale - aveva già ricevuto anche il numero di matricola (111396) essendo sotto contratto con il Latina ed il 27.8.2011, termine ultimo per la comunicazione alla Lega Pro, di tale circostanza il Latina rende edotta la Lega avendo, in tal modo, ottemperato all'adempimento previsto che prescriveva, come detto, le necessità di disporre di un medico sportivo a garanzia degli atleti iscritti al campionato di seconda divisione, anzi dalla comunicazione dell'U.S. Latina emerge che i medici tesserati sono ben tre (oltre al dott. Monachino, di cui si è detto, anche i dottori Coletta e Martini).

Alla luce di quanto sopra appare insussistente la censura mossa dalla Procura federale nei confronti dell'U.S. Latina Calcio relativa al mancato tesseramento del medico sportivo ed alla non tempestiva comunicazione di esso.

Va, a questo punto, valutata la seconda censura mossa dalla Procura Federale alla società pontina, relativa al mancato tesseramento di un operatore sanitario.

Anche questa censura appare priva di fondamento in quanto nella documentazione inviata tempestivamente il 27.8.2010 dalla U.S. Latina Calcio, sottoscritta dal responsabile dello staff medico, risultava indicato il signor Cristian Treviglio, operatore sanitario, all'epoca già sotto contratto con il Latina e munito di tessera federale.

Pertanto, dall'analisi della documentazione prodotta, in data 27.8.2010, dall'U.S. Latina Calcio S.r.l. alla Lega Pro, emerge chiaramente come siano stati pienamente adempiuti gli incumbenti richiesti dal Com. Uff. n. 117/C, del 25.5.2010, finalizzati alla sicurezza della salute dei tesserati.

Alla luce di quanto sopra il ricorso proposto dal signor Michele Condò e dalla U.S. Latina Calcio S.r.l. deve essere accolto.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

17) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

• DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. ACCARINO ADOLFO;
• DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L.;
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3392/284PF10-11/SP/MG DELL'1.11.2010 -PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III: CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI PUNTO 11) DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)

Con ricorso ritualmente proposto, la S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, era stata comminata:

(i) al signor Adolfo Accarino, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della predetta società, la sanzione della inibizione per giorni 30 per aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, entro i termini previsti, la scheda informativa del Delegato alla sicurezza non corredata dei documenti relativi alla nomina del soggetto indicato, violando, in tal modo, l'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011;

(ii) alla società, la penalizzazione di 1 punto in classifica generale, da scontare nella corrente Stagione Sportiva, per responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante, ai sensi dell'art. 4, comma 4, C.G.S..

In particolare, la ricorrente sostiene che la ritardata comunicazione del solo documento di nomina del Delegato alla sicurezza, atteso il carattere integrativo e complementare del documento stesso, può essere, al massimo, considerata come una regolarità formale e non sostanziale, con la conseguente impossibilità di sanzionare i comportamenti in questione addebitati alla società. Inoltre, in via gradata e nell'ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità della società, la ricorrente insiste per l'applicazione di un'ammenda in luogo delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, invocando i benefici sanzionatori dell'art. 24 C.G.S..

Alla seduta del 23.2.2011, sono presenti la Procura Federale, nonché, per la S.S. Cavese 1919 S.r.l. l'Avv. Cozzone, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nei ricorsi.

Preliminare all'esame del complesso reclamo è una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità, così agevolandosi anche il giudizio cui nel presente caso queste Sezioni Unite sono chiamate.

Il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l'accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi.

Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all'osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario.

La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell'evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato.

E', infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l'esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d'altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l'ordinamento prevede per i reati

contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l'elemento materiale dell'illecito.

Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti.

Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi.

E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell'apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell'art.1 C.G.S.; d'altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all'ente economico venga prescritta l'osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l'ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni.

Ciò posto, la Corte, esaminati gli atti, ritiene che la mancata comunicazione del documento attestante la nomina del Delegato alla sicurezza non può essere ritenuta una semplice irregolarità: il predetto atto, invero, non è un mero documento integrativo e/o complementare, ma è parte integrante della documentazione prevista dalla norma in questione. In altre parole, si tratta di un documento autonomo che non può considerarsi depositato neanche nel caso in cui nel relativo modulo siano sostanzialmente stati indicati gli estremi del soggetto delegato e l'accettazione della nomina da parte di quest'ultimo.

Dal tenore letterale della norma violata risulta, infatti, evidente (i) che la scheda informativa, di cui al Titolo III punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, doveva essere necessariamente corredata dai documenti relativi alla predetta nomina e (ii) che l'intera documentazione appena ricordata doveva essere depositata entro il 30.6.2010 ovvero non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonista. Ne consegue che, avendo comunicato una documentazione incompleta, la società si è resa responsabile della violazione delle norme sopra ricordate, con la conseguente applicazione delle sanzioni irrogate.

Per quanto riguarda i benefici sanzionatori previsti dall'art. 24 C.G.S., la Corte ritiene che la predetta norma non può trovare applicazione nel caso di specie, anche in considerazione del fatto che la riduzione prevista dal predetto articolo avviene, tra l'altro, soltanto su proposta della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de' Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

18) RICORSO DEL F.C. CANAVESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

• DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTA AL SIG. FERRARIS FRANCESCO;
• DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ F.C. CANAVESE S.R.L.;
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3367/278PF/10-11/SP/GB DELL'1.12.2010 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III: CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 12) E 16) DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

Con ricorso ritualmente proposto, la F.C. Canavese S.r.l. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, era stata comminata:

(i) al signor Francesco Ferraris, in qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta società, la sanzione della inibizione per giorni 45 per non aver rispettato il termine di due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito della scheda informativa del delegato alla sicurezza, del vice delegato alla sicurezza, degli addetti alla sicurezza – steward e della attestazione da parte del Settore tecnico relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario, violando, in tal modo, l'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punti 11), 12) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011;

(ii) alla società, la penalizzazione di 3 punti in classifica generale, da scontare nella corrente Stagione Sportiva, per responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante, ai sensi dell'art. 4, comma 4, C.G.S..

In particolare, la ricorrente sostiene, in primo luogo, di aver fornito alla Commissione Criteri Organizzativi e Sportivi la documentazione in questione già in data 13.8.2010, ossia due giorni prima della prima gara ufficiale, senza però utilizzare i moduli forniti dalla federazione ed indicati dalla normativa in questione. Sul punto, inoltre, la Società assume che la gara a cui ai punti 11), 12) e 16) del Titolo III del predetto sistema di licenze fa riferimento coincide con la prima gara disputata in casa e non con la prima partita del campionato. Ciò detto in quanto la normativa violata contiene la disciplina in materia di sicurezza, con la conseguenza che i due giorni antecedenti avrebbero dovuto riferirsi alla gara rispetto alla quale i modelli richiesti dalle norme stesse avrebbero avuto una effettiva validità. La ricorrente invoca, altresì, l'esimente prevista dall'art. 45 c.p., in quanto il segretario della società, che avrebbe dovuto occuparsi di tutte le questioni amministrative della stessa, non ha potuto redigere e comunicare in tempo la documentazione richiesta per gravi ragioni familiari.

Infine, la società ritiene che la sanzione della squalifica prevista dalla normativa in questione sia sproporzionata rispetto agli inadempimenti contestati. Secondo la ricorrente, infatti, la penalizzazione di uno o più punti in classifica nel caso di specie lede il principio di adeguatezza della pena, essendo la mancata comunicazione dei documenti sopra ricordati una mera irregolarità formale.

Pertanto, la ricorrente chiede l'applicazione di una delle sanzioni richiamate dall'art. 1, comma 4 C.G.S..

Alla seduta del 23.2.2011, sono presenti la Procura Federale, nonché, per la F.C. Canavese S.r.l. l'Avv. Chiappero, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nei ricorsi.

Preliminare all'esame del complesso reclamo è una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità, così agevolandosi anche il giudizio cui nel presente caso queste Sezioni Unite sono chiamate.

Il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l'accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in

relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi.

Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all'osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario.

La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell'evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato.

E', infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l'esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d'altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l'ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l'elemento materiale dell'illecito.

Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti.

Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi.

E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell'apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell'art.1 C.G.S.; d'altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all'ente economico venga prescritta l'osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l'ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni.

Ciò posto, la Corte, esaminati gli atti, precisa che, atteso che la documentazione richiesta dal Titolo III, punti 11), 12) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 deve essere comunicata mediante gli appositi moduli forniti dalla federazione, gli atti inviati dalla società non possono essere accettati, perché incompleti. Sul punto, la Corte rileva, altresì, che il contratto per la fornitura degli stewart è stato inviato dalla ricorrente alla suddetta Commissione senza le necessarie, ai fini della validità dell'accordo stesso, sottoscrizioni delle parti, avvenute soltanto dopo la disputa della prima gara effettiva di campionato. Quanto detto offre lo spunto per precisare che, secondo il tenore letterale delle norme appena richiamate, il termine dei due giorni antecedenti la prima gara deve riferirsi alla prima gara ufficiale della stagione e non alla prima partita disputata in casa.

Inoltre, per quanto riguarda l'esimente di cui all'art. 45 c.p., invocata dalla Società, la Corte ritiene che la stessa non possa essere applicata al caso di specie.

Infine, quanto all'adeguatezza della sanzione irrogata, la Corte rileva che il Titolo III del predetto sistema di licenze prevede espressamente che in caso di inosservanza dei termini previsti, tra gli altri, dai punti 11), 12) e 16) verrà applicata la penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni

inadempimento. Ciò detto, è evidente che essendo prevista una sanzione specifica per tali inadempimenti, quest'ultima prevale sulle altre sanzioni generali previste dal C.G.S., con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 4 C.G.S.. A tal proposito, la Corte precisa che la mancata comunicazione dei documenti in questione non può essere ritenuta una semplice irregolarità. Dal tenore letterale delle norme violate risulta, infatti, evidente (i) che le società sono tenute ad inviare l'intera documentazione richiesta e (ii) che tali documenti dovevano essere depositata entro il 30.6.2010 ovvero non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonista. Ne consegue che, avendo comunicato una documentazione incompleta, la società si è resa responsabile della violazione delle norme sopra ricordate, con la conseguente applicazione delle sanzioni irrogate.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Canavese S.r.l. di San Giusto Canavese (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 5 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete